

D.G.Territorio e protezione civile

D.d.g. 6 dicembre 2022 - n. 17926

Aggiornamento e pubblicazione degli importi dovuti a Regione Lombardia per l'anno 2023 a titolo di canoni di concessione per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale (polizia idraulica) in applicazione dell'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009 n. 10

IL DIRETTORE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Richiamata la d.g.r. 15 dicembre 2021, n. XI/5714 «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. Aggiornamento della d.g.r. 14 dicembre 2020 n. XI/4037 e dei Relativi Allegati Tecnici» ed in particolare l'Allegato F «Canoni regionali di polizia idraulica»;

Dato atto che l'art. 6 comma, 5 della l. r. 29 giugno 2009, n. 10 prevede che con decorrenza 1 gennaio di ciascun anno, la misura dei canoni è determinata con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro il 31 ottobre dell'anno precedente;

Considerato che nell'anno 2022 non è stata approvata dalla Giunta Regionale alcuna deliberazione di determinazione dei canoni e che ai sensi dell'articolo 6, comma 6 della medesima legge regionale si intende prorogata la misura dei canoni vigenti, aggiornata al tasso di inflazione programmata indicato nell'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria, dandone notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Vista la Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2022, deliberata dal Consiglio dei Ministri il 28 settembre 2022 e integrata il 4 novembre 2022, che riporta un tasso di inflazione programmata del 4,3 % rispetto al 2022;

Ritenuto di procedere ai sensi dell'art.6, comma 6 della l.r. 29 giugno 2009 n. 10 alla pubblicazione degli importi dovuti per l'anno 2023 a Regione Lombardia a titolo di canoni di concessione per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale, aggiornati al tasso di inflazione programmata;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Tutto ciò premesso

DECRETA

1. di dare notizia dell'aggiornamento dell'allegato F alla d.g.r. 15 dicembre 2021 n. XI/5714, parte integrante e sostanziale del presente atto, ove sono indicati gli importi dovuti per l'anno 2023 a Regione Lombardia a titolo di canoni di concessione per l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale, aggiornati al tasso di inflazione programmata del 4,3 % rispetto ai canoni per l'anno 2022 così come previsti nell'Allegato F alla d.g.r. 15 dicembre 2021 n. XI/5714;

2. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
Roberto Laffi

— • —

ALLEGATO F

CANONI REGIONALI DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA		
Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
A	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali	
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini.	€ 1,67 per metro lineare Importo minimo € 83,54
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linee tecnologiche con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	€ 3,34 per metro lineare Importo minimo € 167,08
Note per A.1 A.2	Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione; ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come una linea separata. Per manufatti di forma non circolare ci si riconduce al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata. Per le opere senza impatto paesaggistico (in sub alveo, interrati o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle opere affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti; per gli impianti di illuminazione con pali, il canone si calcola sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali. Per questa tipologia di opere il canone è raddoppiato in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale e/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie. Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (A.1 e A.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1a dell'Allegato H alla presente deliberazione.	
A.3	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali di infrastrutture della rete di telecomunicazione o comunicazione elettronica.	Gratuito
	Gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con infrastrutture di comunicazione elettronica non sono soggetti al pagamento di alcun onere, compresi pertanto i canoni di polizia idraulica, così come stabilito da sentenze della Corte di Cassazione (es: sentenza n. 14789/2014 e n. 17537/2015). Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente deliberazione di Giunta Regionale.	
C	Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi	
C.1	Ponti di collegamento a fondi interclusi.	€ 83,54
Note per C.1	Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza dell'impalcato fino a metri 5.00. Per quanto concerne il canone per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà.	
C.2	Passerelle - ponti - tombinate - sottopassi.	€ 4,44 per metro quadro Importo minimo € 167,08
Note per C.2	Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale. Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone ha un costo di € 8,88 per metro quadro indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia.	
Note per C.1 C.2	Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006. Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione: € 2,22 per metro quadro (€ 4,44 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica). Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subirà variazione. Se un manufatto non rispetta né i dati di portata né il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone subirà un aumento: € 8,88 per metro quadro (€ 17,76 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica). La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica asseverata da un tecnico abilitato. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone più alto. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando i manufatti, spalle o pile interessano, anche parzialmente, il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie. Il raddoppio si applica su tutta la superficie dell'impalcato utilizzata per il calcolo del canone. Solo per i ponti adeguati e compatibili che attraversano i grandi fiumi, considerata il notevole sviluppo dell'impalcato, si stabilisce che per superficie superiore a 5.000 mq il raddoppio del canone si applica solo sull'area occupata dalle pile e dalle spalle. Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (C.1 e C.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4 per le quali il riferimento è la tabella 1a dell'Allegato H alla presente deliberazione. Gli attraversamenti (ponti) e le percorrenze in aree demaniali delle infrastrutture ferroviarie non sono soggetti al pagamento di alcun canone di polizia idraulica, così come stabilito da sentenza della Corte di Appello di Milano n. 957 del 17 marzo 2017. Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente deliberazione di Giunta Regionale.	

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
S	Scarichi	
S.1	Scarichi di acque meteoriche di edifici privati residenziali.	€ 83,54
Note per S.1	Il canone è applicato per ogni bocca di scarico. Al calcolo del canone per gli scarichi S.1 sono applicati i seguenti parametri correttivi: • Scarichi, associati a interventi che sono tenuti all'applicazione del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica": ◦ che rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero; ◦ che NON rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è raddoppiato; • Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero. Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (S.1), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1b dell'Allegato H alla presente deliberazione	
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	€ 167,08 per ogni 15 cm di diametro o multipli Importo minimo € 167,08 Importo massimo € 1.670,80
Note per S.2	Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro interno di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm € 167,08; da 16 a 30 cm € 334,16; da 31 a 45 cm € 501,24; ecc....) Per manufatti di forma non circolare ci si riconduce al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata. Al calcolo del canone per gli scarichi S.2 sono applicati i seguenti parametri correttivi: • Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7", dotati di vasca di accumulo in grado di trattenere le portate in arrivo e rilasciarle dopo l'evento di piena è applicata la seguente riduzione: € 83,54 per ogni 15 cm di diametro o multipli; • Scarichi, associati a interventi che sono tenuti all'applicazione del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica": ◦ che rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero; ◦ che NON rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": è applicato il seguente aumento: € 334,16 per ogni 15 cm di diametro o multipli; • Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero; Restano valide tutte le prescrizioni dalle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente deliberazione, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi, che non rispettino il Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (seppure associati a interventi tenuti all'applicazione del regolamento stesso), e/o che non sono compatibili con il regime del corso d'acqua ricettore, potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere adeguati entro 5 anni prorogabili fino ad un massimo di 10 a seconda della complessità tecnica e/o dell'impatto economico o a seconda della numerosità degli interventi. Il Dirigente competente, sulla base di una specifica istruttoria tecnico-economica, valuterà l'opportunità e la durata della proroga. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie. Gli scarichi finalizzati unicamente alla restituzione delle acque emunte da pozzi di prima falda, realizzati al solo scopo di controllare la risalita della falda nell'area milanese e senza uso dell'acqua estratta, sono esentati dal pagamento del canone di polizia idraulica e soggetti esclusivamente all'acquisizione del nulla osta idraulico al fine di valutare le portate restituite e la capacità ricettiva del corso d'acqua (D.g.r. n. 35228 del 24 marzo 1998) Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (S.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4, per le quali il riferimento è la tabella 1b dell'Allegato H alla presente deliberazione	
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane.	€ 501,24
Note per S.3	Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e delle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente deliberazione, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi che non rispettino i parametri del PTUA potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere inseriti nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento delle opere. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.	
T	Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi	
T.1	Guadi, rampe di collegamento agli argini e singole autorizzazioni di transito.	€ 83,54
Note per T.1	Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Il canone è comprensivo degli importi per le rampe di collegamento agli argini/alzaie sia pedonali che carrabili. Nella stessa tipologia sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Le stesse modalità si applicano ai guadi. Il concessionario che utilizza una rampa privata di collegamento ad un argine ad uso viabilistico rilasciato ad un ente pubblico secondo la tipologia T.2 è comunque soggetto al pagamento del canone T.1 per l'utilizzo della rampa. La concessione è rilasciata per unità immobiliare servita. Se un transito con rampa o un guado consentono l'accesso a più unità immobiliari l'importo non può essere suddiviso fra più utilizzatori e ogni titolare paga l'intero importo in tabella. La manutenzione degli argini e delle rampe di collegamento ad altre strade di viabilità ordinaria sono a carico dell'autorità idraulica competente mentre la manutenzione delle rampe e dei guadi di uso privato è in capo ai concessionari. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. Questa tipologia di canone è rilasciata a titolo gratuito agli operatori agricoli.	
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici).	€ 167,08 per chilometro Importo minimo €167,08

Serie Ordinaria n. 50 - Mercoledì 14 dicembre 2022

Note per T.2	Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro o frazione. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada, liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail, impianti di illuminazione e rampe di collegamento fra gli argini/alzaie e le altre strade pubbliche connesse. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere. L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici (Vedi punto 1 delle Note Generali).	
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici).	Gratuito
Note per T.3	Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, impianti di illuminazione e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.	

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
O	Occupazione di aree demaniali	
O.1.1	Occupazione per uso agricolo, zootecnico e/o venatorio, e taglio piante nelle aree demaniali.	€ 233,87 per ettaro Importo minimo € 167,08
Note per O.1.1	In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente. Il canone si applica per ettaro o frazione. Ad ogni soggetto, sia persona fisica che giuridica, può essere concesso gratuitamente solo un'autorizzazione per anno solare. Gli interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito per estensioni fino ad 1 ettaro e sono soggetti a nullaosta idraulico da rilasciare per singolo intervento (vedi voce Z.10) Per estensioni superiori a un ettaro le aree sono affidate a titolo oneroso secondo la presente tipologia di canone O.1.1. I titolari di concessione per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITaB" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web http://www.denunciataglioboschi.servizi.it . Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali.	€ 189,33 per ettaro Importo minimo € 167,08
Note per O.1.2	Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali. Il canone si applica per ettaro o frazione. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale. A decorrere dal 1° gennaio 2021 le concessioni relative a beni demaniali finalizzate alla realizzazione di impianti di pioppicoltura e di arboricoltura da legno, sono rilasciate o rinnovate solo ad aziende agricole certificate secondo i principi della gestione forestale sostenibile (LR 31/2008 art. 50 bis comma 2 - Arboricoltura da legno e pioppicoltura).	
O.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde.	€ 0,23 per metro quadro Importo minimo € 167,08
Note per O.2	Il canone è applicato per metro quadrato ed è dedicato a tutti gli usi a verde: parchi, orti, giardini, campi sportivi, campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche (aeromodellismo, softair). Sono escluse tutte le aree con destinazione produttiva, depositi materiali e parcheggi. Questo uso dell'area non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e corpi di fabbrica ad esclusione di strutture precarie di dimensione massima complessiva di mq. 10 già incluse nel canone. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.3.1	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq.	€ 4,44 per metro quadro Importo minimo € 167,08
O.3.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 mq.	€ 2,22 per metro quadro Importo minimo € 1.113,69
O.3.3	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 mq.	€ 1,11 per metro quadro Importo minimo € 2.227,41
O.3.4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq.	€ 0,56 per metro quadro Importo minimo € 11.137,03
Note per O.3	Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso. Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, si computa come un'altra area pari alla superficie occupata dall'edificio indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia. Il costo al metro quadro così come l'importo minimo sono dipendenti dall'estensione del corpo di fabbrica. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale. Rientrano in questa categoria anche le porzioni di aree demaniali che si estendono a retro di muri e/o opere di difesa spondale.	
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 115, comma 3, D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene (escluso gli sfalci, vedi voce O.6).	Gratuito
Note per O.4	Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati. Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene è prevista la concessione a titolo gratuito, anche per uso agricolo, subordinata all'osservanza delle attività di manutenzione dell'area al fine di mantenerne e garantirne la funzionalità idraulica. Le attività e le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno definite in sede di concessione.	
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€ 167,08
Note per O.5	Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.6	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici superiori a 1 ettaro	€ 26,82/ha Importo minimo € 167,08
Note per O.6	Gli interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici inferiori a 1 ettaro sono a titolo gratuito e sono soggetti a nulla osta idraulico (vedi voce Z.9) Sono ammessi più sfalci per anno solare.	

Serie Ordinaria n. 50 - Mercoledì 14 dicembre 2022

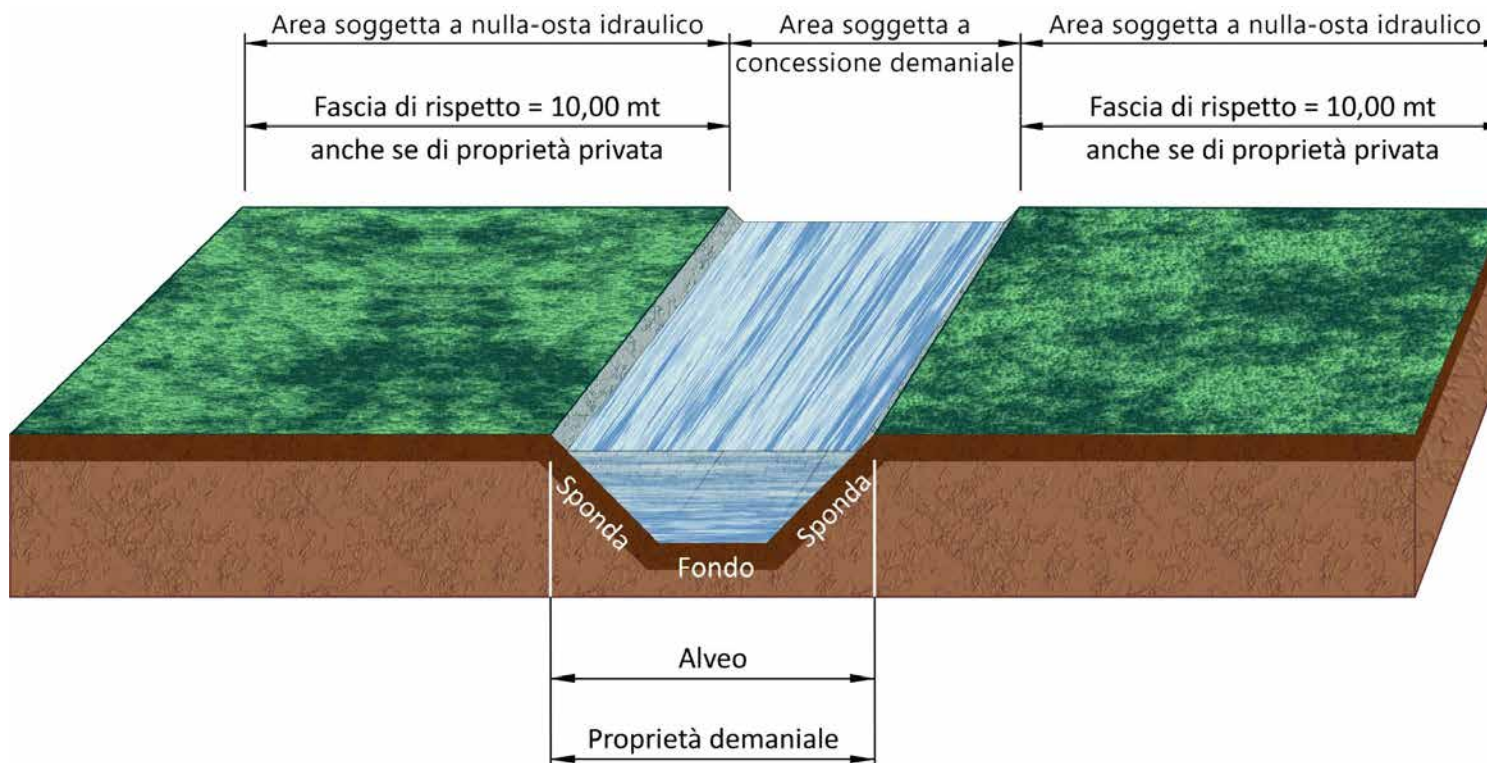
OPERE/ATTIVITÀ SOGGETTE A NULLA OSTA IDRAULICO (elenco a titolo esemplificativo ma non esaustivo)	
Codice	Descrizione voci
Z.1	Sistemazione terreni in fascia di rispetto (consolidamento, sistemazione versanti, bonifiche e livellamenti di terreni e scavi)
Z.2	Sistemazione aree in fascia di rispetto (parchi, giardini, cortili, piazze e aree attrezzate, strade, marciapiedi, piste ciclopeditoni, impianti di illuminazione e segnaletica varia (esclusi cartelli pubblicitari))
Z.3	Sistemazione edifici in fascia di rispetto (manutenzione ordinaria e/o straordinaria senza aumenti di volumetria e modifiche di destinazione d'uso, ponteggi provvisori ecc...)
Z.4	Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti a una concessione di derivazione di acqua pubblica
Note per Z.4	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti alla concessione di derivazione. Tali opere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera d) del regolamento regionale 2/2006 sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.
Z.5	Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di attraversamento e opere di derivazioni esistenti
Z.6	Posa di reti tecnologiche (fognature, acquedotti, fibre ottiche, linee elettriche, ecc...) e/o recinzioni, parapetti e protezioni in fascia di rispetto
Z.7	Taglio piante e rimozione di vegetazione morta in alveo e/o sulle sponde (taglio alberature, recupero piante divelte e materiali legnosi)
Z.8	Attività temporanea per manifestazioni sportive, culturali ecc... nonché attività di pascolo e transumanza
Z.9	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici inferiori a 1 ettaro. Il nulla-osta idraulico è da rilasciare per singolo intervento. Sono ammessi più sfalci per anno solare.
Note per Z.9	Per estensioni superiori a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone O.6
Z.10	Interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi di aree con estensione fino a un ettaro
Note per Z.10	Per estensioni superiori a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone O.1.1. Il nulla-osta idraulico da rilasciare per singolo intervento. I titolari di nulla-osta, per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I titolari di nulla-osta devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITab" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it . Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni.
Z.11	Realizzazione e manutenzione di difese radenti (difese spondali, muri o scogliere, ecc...) che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo
Note per Z.11	Interventi di autoprotezione realizzati da soggetti privati nel rispetto delle condizioni idrauliche e funzionali al buon regime del corso d'acqua (per quelle realizzate da enti pubblici vedi punto 10 delle note generali)

Note Generali

1.	Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e ss.mm.ii.), viene calcolato applicando il 10% dei valori del presente allegato.
2.	Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzioni non può essere inferiore a € 83,54 o € 167,08 in caso di occupazione delle aree del demanio idrico.
3.	Nel caso di multi-titolarietà la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a € 16,71
4.	Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera.
5.	I canoni per le escavazioni di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile.
6.	Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
7.	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti alla concessione di derivazione.
8.	I canoni indicati in tabella sono raddoppiati in caso di occupazione delle aree del demanio idrico. Le modalità di applicazione sono riportate nelle note specifiche di ogni tipologia di opere. Il raddoppio dei canoni in caso di occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti al reticolo idrico principale.
9.	I soggetti titolari di più concessioni hanno la facoltà di chiedere il pagamento dei canoni raggruppati per ogni ambito provinciale o per tutto il territorio regionale secondo modalità da concordare con Regione Lombardia.
10.	La realizzazione e manutenzione di opere idrauliche da parte di Enti Pubblici (difese spondali, muri o scogliere, briglie, soglie, ecc...) in aree del demanio idrico e/o nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, funzionali al buon regime del corso d'acqua, non è soggetta al rilascio di concessione né al pagamento di alcun canone; nell'iter procedimentale per la realizzazione delle stesse è comunque necessario, ai sensi del R.D. n. 523/1904, acquisire l'autorizzazione idraulica dell'autorità idraulica competente.
11.	Gli attraversamenti pedonali dei corsi d'acqua montani di limitata rilevanza, che non ostacolano il regime naturale del corso d'acqua (attraversamenti della rete sentieristica e simili), non sono soggetti al rilascio di concessione/nulla osta da parte dell'Autorità Idraulica competente.
12.	Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, debba essere applicato.

AREE INTERESSATE

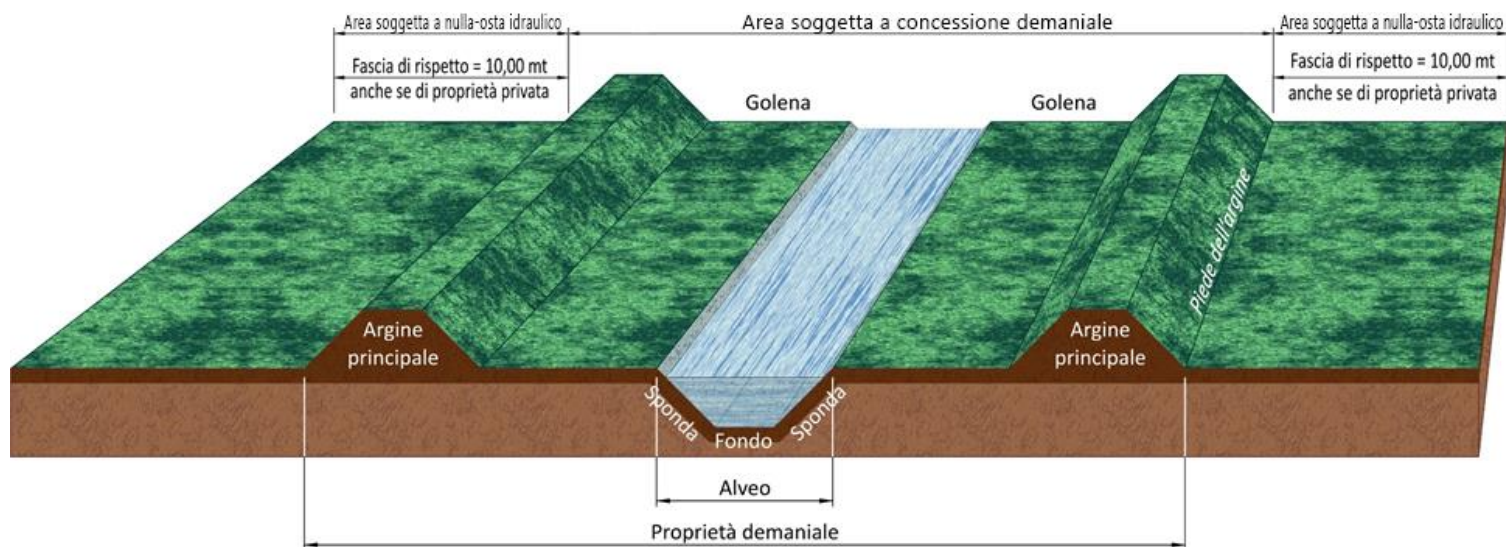
Di seguito vengono riportati alcuni schemi tipo rappresentanti le aree del demanio idrico e le relative fasce di rispetto (10,00 mt), all'interno delle quali è necessario presentare istanza di concessione/nulla osta per eseguire qualsiasi opera e/o attività.

Schema 1: corsi d'acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilevato.

Schema 2: corsi d'acqua con argini in rilevato.



Schema 3: fiumi di grandi dimensioni con golene⁽¹⁾ ed argini.



- (1) Con il termine di **golena** si fa riferimento all'area compresa tra la riva di un corso d'acqua e il piede degli argini, si tratta della regione fluviale, anche una vasta area, che può essere naturalmente invasa dalle acque del fiume stesso durante eventi alluvionali e svolgere così l'importante funzione di laminazione.

Schema 4: canali e navigli affiancati da strade alzaia.

